

Fascicolo 2.13/2022/2

Agli Operatori Economici

Pagina
1

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento di Servizi di pulizia immobili ad uso uffici e aree verdi e prestazioni accessorie a ridotto impatto ambientale conformi al D.M. MITE n. 51 29/01/2021 e s.m.i. presso i siti in uso a qualsiasi titolo alle amministrazioni ed enti non sanitari presenti sul territorio della Regione Lombardia mediante convenzione ex art. 26 l. 488/99 e art. 1, comma 499, l. 208/2015 suddivisa in lotti. CIG 9573900835; Lotto 2 – CIG 9573928F4E; Lotto 3 – CIG 957412303E; Lotto 4 – CIG 9574150684.

FAQ DEL 16/03/2023**1) QUESITO**

In riferimento all'art. 6 pag. 18 del disciplinare di gara, si chiede conferma che i documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti debbano essere caricati sul Sistema FVOE in fase di comprova degli stessi solo da parte dell'aggiudicatario e non da tutti i partecipanti in fase di offerta.

RISPOSTA

Come indicato nel disciplinare di gara all'art. 6 del disciplinare di gara, la verifica del possesso dei requisiti avverrà attraverso la FVOE nei confronti dei soggetti proposti aggiudicatari di ciascun lotto sulla base della documentazione caricata in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi.

2) QUESITO

1) se il requisito relativo all'appartenenza alla fascia di classificazione I del punto 6.1 lettera B è imprescindibile per ogni componente dell'RTI o

2) fa fede la somma dei singoli importi di classificazione delle componenti l'RTI per poter partecipare alla procedura?

RISPOSTA

Come previsto all'art.6.4 del disciplinare di gara ciascuna impresa di pulizia componente il RTI dovrà essere iscritta al registro delle imprese di pulizie o Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla L. 82/94 e al suo Regolamento DM 274/97; la somma dei singoli importi delle fasce di classificazione della totalità delle imprese del RTI deve essere pari o superiore alla fascia di

classificazione richiesta per la partecipazione all'art. 6.1 lett. b) del disciplinare di gara (fascia I) oltre a € 8.263.310,00).

3) QUESITO

Il documento "28641_2023_2_2022_Disciplinare-Gara-RETTIFICATO_completo" all'Art. "12.1 Regole per la presentazione dell'offerta", a pagina 32 di 70, indica "Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata." All'art. "15. OFFERTA TECNICA" a pagina 43 di 70 è inoltre riportato "L'Offerta Tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana. In caso di disponibilità della documentazione tecnica richiesta in lingua diversa da quella italiana, i concorrenti devono presentare la documentazione in lingua originale corredata da traduzione in lingua italiana ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da persona con comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella documentazione di gara."

Si chiede di chiarire se tali indicazioni valgano anche per una pubblicazione scientifica.

RISPOSTA

Tali indicazioni valgono per tutta la documentazione che compone l'offerta tecnica e quindi anche le pubblicazioni scientifiche.

4) QUESITO

In caso di partecipazione in RTI a tutti i lotti di gara, posto che la mandataria rimane la medesima ed anche le mandanti restano le medesime per tutti i lotti di partecipazione, ma cambiano solo le percentuali di partecipazione all'RTI per un solo lotto tra quelli di partecipazione si chiede conferma che nel caso innanzi esposto, non muta la forma di partecipazione e quindi dovrà essere avviata a portale una sola procedura di partecipazione

RISPOSTA

Si richiama al riguardo quanto previsto all'art. 6.3 pagg. 21-22 del disciplinare di gara dove è riportato quanto segue: "in caso di RTI e Consorzi ordinari, che non mutino la loro composizione, ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre un solo DGUE ed un solo documento di partecipazione, in tal caso: i) nel DGUE sarà specificato il ruolo assunto dalla singola impresa, ove esso sia identico per i diversi Lotti cui si partecipa; in caso contrario dovrà essere indicato il ruolo assunto per un singolo Lotto; ii) nella domanda di partecipazione, dovrà essere indicata la ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate per i singoli Lotti; dovrà altresì essere specificato il ruolo assunto per i diversi Lotti, ove lo stesso muti, e fermo restando che la compagine resti la stessa;"

5) QUESITO

In riferimento agli atti di gara relativi alla procedura in oggetto, ed al fine di poter meglio definire la nostra proposta tecnica ed economica, siamo con la presente a richiederVi i seguenti chiarimenti.

1) Chiarimenti del 10/03/2023 - Risposte quesiti n. 10 e 19

In riferimento agli oneri di sicurezza di natura interferenziale non soggetti a ribasso compresi nel plafond ma da determinarsi a cura delle amministrazioni aderenti, si ritiene indispensabile (al fine di evitare distorsioni interpretative nella determinazione dell'offerta, con conseguenti possibili ripercussioni sulla congruità delle offerte) che ai soli fini dell'emissione dell'offerta economica la Vs. Spett.le CM indentifichi con una quota % per ogni lotto gli oneri di sicurezza di natura interferenziale non soggetti a ribasso. Gli oneri di sicurezza propri dell'attività di impresa restano naturalmente da quantificarsi (sempre all'interno del plafond) a cura delle singole imprese.

2) Chiarimenti del 10/03/2023 - Risposte quesiti n. 10 e 15

In riferimento a quanto indicato in merito ai contenuti previsti dal criterio A.1, si chiede conferma che la descrizione della struttura organizzativa vada inserita nel sub-criterio b) Modalità di interazione e coordinamento tra le figure chiave dell'organizzazione, visto che il sub criterio c) riguarda esclusivamente le modalità di predisposizione della reportistica.

RISPOSTA

State la struttura dell'affidamento non è possibile quantificare una % oneri di sicurezza di natura interferenziale. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter, del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, questa Stazione Appaltante ha redatto il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" (DVRI standard – Appendice 10 del Capitolato Tecnico). Prima dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura l'Amministrazione contraente dovrà integrare il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, con l'indicazione delle relative misure per eliminare o ridurre al minimo tali rischi da interferenza, nonché dei relativi costi.

Come è noto i rischi da interferenza sono relativi ai contatti rischiosi, che possono generare le c.d. "interferenze" – nel senso di: ingerenze, intromissioni, sovrapposizioni, etc. – che normalmente si verificano tra il personale della stazione appaltante (in questo caso l'Amministrazione aderente alla Convenzione) e quello dell'appaltatore o anche delle altre imprese che a vario titolo partecipano all'esecuzione dell'appalto.

La descrizione della struttura organizzativa è contenuta nella relazione inerente il criterio A.1

6) QUESITO

Con la presente si chiede conferma che sia possibile partecipare alla presente procedura di gara in RTI verticale fra due imprese:

L'impresa A (Capogruppo Mandataria) che eseguirà i servizi di pulizia uffici (attività principale) ed i servizi di pulizia aree verdi (attività accessoria) e l'impresa B (Mandante) che eseguirà i servizi di disinfezione e disinfestazione (attività accessoria).

Si chiede conferma, inoltre, che in tale ipotesi per l'impresa B non è richiesto il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6.3, lettera c), punti i. e ii. del disciplinare di gara, nè tantomeno il possesso della fascia di classificazione I).

In caso contrario si chiede in che misura gli stessi debbano essere posseduti dall'impresa mandante (B).

In attesa di un cortese riscontro in merito, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Consorzio GISA

RISPOSTA

Con riferimento al possesso dei requisiti richiesti all'art. 6.3 lett. c) punti i) e ii) del Disciplinare di gara in caso di partecipazione in RTI, si rimanda a quanto previsto all'art. 6.4 del medesimo disciplinare e precisamente: *“Il requisito dei due contratti per servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 lettera c) punto i): la mandataria deve avere eseguito almeno un contratto dei due richiesti, di importo superiore rispetto a quello presentato dalla mandante. I due contratti possono essere ricompresi nell'elenco dei servizi di cui alla lett. c).ii. Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 lettera c) punto ii) l'importo minimo richiesto deve essere posseduto del raggruppamento nel suo insieme.”*

Come indicato all'art. 6.1 lett. b) del disciplinare di gara l'iscrizione al registro delle imprese ai sensi della L. 82/94 e del DM 274/97 alla fascia di classificazione I) oltre a €8.263.310,00 è richiesto *“per le imprese che svolgono servizi di pulizia”* come indicato nel disciplinare all'art. suddetto.

7) QUESITO

Siamo a chiedere in cosa consiste la differenza di valore economico tra i seguenti codici presenti nell'elenco prezzi, avendo la stessa descrizione

D03 e D04

D05 e D06

RISPOSTA

Come indicato nell'allegato 4 Elenco prezzi i suddetti codici si differenziano o per l'oggetto delle prestazione o per l'area di esecuzione come di seguito evidenziato e conseguentemente anche per il valore economico:

D03 “Disinfestazione insetti striscianti (pulci-formiche), altri antropodi (zecche) aree interne”;

D04 “Disinfestazione insetti striscianti (pulci-formiche), altri antropodi (zecche) aree esterne”;

D05 “Disinfestazione da zanzare, pappataci, simulidi - singolo intervento Antilarvale”

D06 “Disinfestazione da zanzare, pappataci, simulidi - singolo trattamento Adulticida”

8) QUESITO

In merito al sub-criterio dell’offerta tecnica: D.2 - “al fine della valutazione il concorrente deve dimostrare il possesso del requisito suddetto tramite una certificazione delle competenze rilasciata ai sensi della norma UNI EN ISO 16636:2015, o, parimenti, altre prove che dimostrino che l’offerente è in possesso delle competenze di cui alla norma UNI EN ISO 16636:2015”.

Si chiede di chiarire se il possesso delle certificazioni ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, posseduti dalla nostra compagine per l’intero processo produttivo aziendale – ivi comprese le attività di disinfestazione e derattizzazione – e improntato al massimo rispetto delle prescrizioni normative e internazionali in tema gestionale e ambientale, possano ritenersi comprovanti del possesso delle competenze richieste nella norma UNI EN ISO 16636:2015

RISPOSTA

No, le altre ISO non possono ritenersi comprovanti del possesso delle competenze richieste nella norma UNI EN ISO 16636:2015 (che è una certificazione specifica a riguardo del servizio) anche se le altre certificazioni hanno una parte dedicata alla gestione del servizio di derattizzazione e disinfestazione; le altre prove possibili che comprovano il requisito, sono quelle richieste già nella tabella, ossia "prove che dimostrino che l’offerente è in possesso delle competenze di cui alla norma UNI EN ISO 16636:2015 avendo applicato misure in materia di gestione ambientale in servizi analoghi, con particolare riferimento alle procedure di: analisi del contesto; valutazione dei rischi; controllo operativo; attività di monitoraggio delle prestazioni ambientali; preparazione e risposta alle emergenze ambientali."

Il RUP

Avv. Giorgio Grandesso

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.